

5125 / 14

5125



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 24/10/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO

Dott. LUIGI  
PIETRO CAIAZZO

Dott. MARCELLO ROMBOLA'

Dott. RAFFAELE CAPOZZI

Dott. MONICA BONI

- Presidente - SENTENZA N. 1498/2013-

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 46564/2012

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LAMONACA SIMONE N. IL 25/08/1950

avverso la sentenza n. 30/2011 CORTE ASSISE APPELLO di BARI,  
del 26/06/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Angelo Di Popolo*,  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udititi difensori Avv. *Angelo MASCOLO* ed *Alfredo GAITO*, che han  
chiesto l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1.LAMONACA Simone impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore la sentenza del 26 giugno 2012, con la quale la Corte d'assise d'appello di Bari gli ha ridotto da 18 a 16 anni di reclusione la pena inflittagli dal G.U.P. di Foggia con sentenza del 27 maggio 2011 emessa col rito abbreviato per i seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione ed esclusa l'applicazione della contestata recidiva:

a)-omicidio volontario di MONOPOLI Luigi, da lui attinto con due colpi sparati con un fucile semiautomatico calibro 20 marca "Beretta", che avevano colpito la vittima all'altezza dell'emitorace destro e del quadrante addominale superiore destro, cagionandone il decesso quasi immediato (art. 575 cod. pen.);

b)-illegale detenzione e porto in luogo pubblico del fucile semiautomatico, di cui al capo che precede, recante matricola abrasa e caricato con cartucce calibro 20 per la caccia, al fin di eseguire il reato che precede (artt. 81 cpv. e 61 n.2 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974);

c)-illegale detenzione e porto in luogo pubblico del fucile semiautomatico di cui al capo che precede, da ritenere arma clandestina, siccome recante la matricola abrasa (artt. 81 cpv. e 61 n. 2 cod. pen., 23 commi 1, 3 e 4 legge n. 110 del 1975);

d)-ricettazione del fucile semiautomatico, di cui ai reati che precedono, da lui acquistato o comunque ricevuto consapevole della sua origine delittuosa, per avere avuto la matricola abrasa ed essere stato compendio di furto in danno di VENNARI Bruno (art. 648 cod. pen.);

e)-lesioni personali aggravate arrecate a MONOPOLI Luigi, più volte da lui colpito all'altezza della fronte con un cacciavite, da ritenere strumento atto ad offendere, avendogli arrecato lesioni personali giudicate guaribili in giorni 20 (artt. 582, 585 commi 1 e 2 n. 2 cod. pen.);

f)-porto ingiustificato fuori della propria abitazione di un cacciavite, strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, al fine di eseguire il reato che precede (art. 61 n.2, 4 comma 2 legge n. 110 del 1975);

g)-illecita detenzione di 25 cartucce da caccia calibro 20 marca Banchieri Pellagri, custodite in una scatola, da lui trasferita, tramite i suoi familiari, presso l'abitazione di MURIGLIO Rosario.

2.La Corte d'assise d'appello di Bari è pervenuta all'anzidetta riduzione di pena avendo escluso nei confronti dell'imputato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.

pen. (aver approfittato delle circostanze del tempo notturno e del luogo isolato, tali da avere ostacolare la privata difesa della vittima).

3. L'evento omicidiario è avvenuto nella notte fra il 27 ed il 28 aprile 2010 poco prima delle ore 22,50 in agro di San Ferdinando di Puglia sulla strada provinciale n. 64 Canosa-San Ferdinando, innanzi all'officina soccorso ACI gestita dall'imputato e dove era altresì ubicata la sua abitazione ed è stato ricostruito grazie alle decisive dichiarazioni rese dal testimone oculare RUBINO Vittorio, ritenuto attendibile dai giudici di merito siccome estraneo ai fatti e non legato da vincoli di parentela con l'imputato e la vittima; e le sue dichiarazioni avevano fornito riscontro alle analoghe dichiarazioni rese dall'altro testimone oculare MONOPOLI Antonio, fratello della vittima.

L'omicidio s'inquadra in un contesto di forte contrasto che contrapponeva da tempo la famiglia dei MONOPOLI a quella dei LAMONACA, contrasto originato dall'avere un figlio dell'imputato, LAMONACA Pietro, investito con la sua auto ed ucciso MONOPOLI Giuseppe, figlio della vittima.

LAMONACA Pietro era stato a sua volta ucciso in circostanze mai chiarite e l'imputato aveva sempre ritenuto che responsabili dell'omicidio di suo figlio fossero stati i MONOPOLI, pur se l'ipotesi non era mai stata accertata giudizialmente.

L'omicidio ha avuto il suo prologo in una violenta lite avvenuta poco prima innanzi al bar "Ragno", ubicato sulla piazza principale del Comune di San Ferdinando di Puglia, fra la vittima e LAMONACA Sabatino, figlio dell'imputato; quest'ultimo, informato telefonicamente dell'accaduto, era intervenuto sul posto in difesa del figlio ed in tale contesto LAMONACA Simone aveva aggredito MONOPOLI Luigi procurandogli lesioni al capo con uno strumento atto ad offendere [cfr. i reati contestatigli ai capi e) ed f) della rubrica]; poi l'imputato si era allontanato alla guida della sua Lancia Lybra verso la sua abitazione-officina e, giunto con la sua auto innanzi al cancello dell'autofficina, era stato raggiunto da MONOPOLI Luigi, il quale, dopo avere parcheggiato il suo furgone Fiorino sul lato opposto della strada, ne era disceso armato di un bastone, peraltro tenuto occultato sulla sua persona per metà nei pantaloni e per l'altra metà sotto la camicia, e aveva iniziato ad attraversare la strada verso l'imputato, il quale, prelevato dal bagagliaio della sua auto un fucile semiautomatico, aveva immediatamente con esso fatto fuoco contro la vittima, colpendola mortalmente con due proiettili, quando era ancora al centro della carreggiata.

All'evento avevano assistito i testimoni oculari RUBINO Vittorio e MONOPOLI Antonio, già presenti alla lite intervenuta fra l'imputato e la vittima sulla piazza del paese; essi, vivamente allarmati, avevano seguito il furgone della vittima a

bordo di una terza autovettura ed erano giunti sul teatro del delitto allorché l'imputato stava esplodendo nei confronti della vittima, già riversa a terra, il secondo colpo di fucile; entrambi avevano in particolare riferito che il fucile era saldamente imbracciato dall'imputato; che il furgone era in quel momento parcheggiato sul lato opposto della strada rispetto all'officina dell'imputato, e che, tornati sul posto dopo avere avvisato i carabinieri dell'accaduto, avevano visto il furgone spostato a ridosso del cancello d'ingresso dell'officina, evidentemente per mano dell'imputato, il quale aveva in tal modo inteso enfatizzare le intenzioni aggressive della vittima.

Era stata pertanto smentita la tesi difensiva dell'imputato, secondo il quale era stata la vittima ad averlo avvicinato armata del fucile; egli aveva cercato di disarmare l'aggressore e, nella colluttazione, erano partiti dal fucile due colpi, che avevano colpito a morte la vittima; del resto detta tesi era stata smentita anche dagli accertamenti autoptici eseguiti sulla vittima, dai quali era emerso che la distanza degli spari era da comprendere fra i 50 e gli 80 cm.

Va infine rilevato che tre funzionari di polizia, trovatisi a percorrere in auto, liberi dal servizio, la s.p. n. 64 e transitati innanzi all'autofficina dell'imputato subito dopo la commissione dell'omicidio, avevano appunto riferito non solo della presenza sul posto di RUBINO Vittorio e MONOPOLI Antonio, ma anche che il furgone della vittima era fermo sul lato opposto della carreggiata, rispetto all'officina dell'imputato.

#### 4.LAMONACA Simone deduce tre doglianze:

I)-motivazione carente ed illogica per essere stata esclusa in suo favore l'esimente della legittima difesa sia reale che putativa; con particolare riferimento a quest'ultima i giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una ricostruzione storica degli eventi, onde accertare se egli si fosse rappresentato una situazione di fatto che, se realmente esistente, avrebbe potuto essere scriminata dalla legittima difesa; ora i fatti, nella loro sequenza, erano tali da far ritenere la sussistenza nella specie della legittima difesa putativa; invero egli era fuggito in auto verso casa dopo aver ferito con un pugno il MONOPOLI, che stava picchiando suo figlio; aveva inutilmente chiesto lungo il tragitto col cellulare l'intervento dei carabinieri; davanti al cancello della propria abitazione aveva visto il MONOPOLI scendere dal furgone e dirigersi verso di lui; ed il suo stato d'animo di grande timore era fondato sul fatto che egli aveva visto la vittima armarsi di un bastone, che ben poteva essere anche un'altra arma, mentre scendeva dal furgone, sì che era ragionevole avere egli ritenuto che la vittima stesse per aggredirlo onde vendicarsi delle lesioni poco prima subite; era



pertanto giustificata la sua persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta;

II)-erronea applicazione della legge penale e motivazione carente ed illogica per avere la sentenza impugnata esclusa in suo favore l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

La sentenza impugnata aveva ritenuto che era stata la vittima ad essere stata animata da uno stato d'ira ed ha qualificato come fatto ingiusto l'azione violenta da lui eseguita, senza considerare che la colluttazione avvenuta poco prima sulla piazza del paese era stata causata dall'aggressione subita da suo figlio ad opera della vittima e che i rapporti fra la sua famiglia e quella del MONOPOLI erano molto tesi da lungo tempo, sì che ben avrebbe potuto ipotizzarsi un suo stato d'ira, caratterizzato da una rilevante carica di dolore e sofferenza accumulatasi nel corso degli anni ed esplosa in modo incontenibile, pur se in occasione di un contrasto apparentemente di minor valenza;

III)-motivazione manifestamente illogica, nella pare in cui la sentenza impugnata gli aveva negato le attenuanti generiche; invero la pur contestata recidiva reiterata era stata ritenuta subvalente dai giudici di merito, siccome collegata a lievi e risalenti reati; il suo preteso tentativo di inquinare la scena del delitto non era stato adeguatamente provato, avendo i poliziotti, casualmente intervenuti quasi contestualmente all'omicidio, confermato la posizione dell'auto sua e della vittima come da lui indicata; non si era infine tenuto conto della sua condizione di destinatario di una violenza che la vittima palesemente aveva in animo di esercitare nei suoi confronti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1.E' infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento in suo favore dell'esimente della legittima difesa sia reale che putativa, di cui agli artt. 52 e 59 quarto comma cod. pen.

2.La legittima difesa putativa presuppone l'accertamento dei medesimi presupposti, previsti dall'art. 52 cod. pen., per aversi la scriminante della legittima difesa e consistenti, com'è noto, in un'aggressione ingiusta ed in una reazione legittima.

L'aggressione è ingiusta quando si concreta nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto, sia esso personale ovvero patrimoniale, tutelato dalla legge.

La reazione è legittima se inerisce alla necessità di difendersi da un pericolo inevitabile che incombe sull'agente e se la difesa attivata sia proporzionata all'offesa ricevuta.


La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, in quella putativa, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un erroneo apprezzamento dei fatti, il quale, ai sensi dell'art. 59 quarto comma c.p., può anche non avere efficacia scriminante, potendo comportare responsabilità penale se determinato da colpa.

In entrambi i casi l'errore deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, sia idoneo a determinare nell'agente la ragionevole persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta; ed è per tale motivo che la legittima difesa putativa non può essere apprezzata alla luce di criteri meramente soggettivi e non può dunque desumersi solo ed esclusivamente con riferimento allo stato d'animo dell'agente, alla sua situazione di timore ovvero al suo stato di errore, essendo al contrario necessario che venga valutata altresì la situazione obiettiva, che abbia determinato l'errore invocato dall'agente.

La legittima difesa putativa può cioè ravvisarsi solo se ed in quanto l'erronea opinione circa la necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, che, pur essendo di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, siano tuttavia tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo; e detta persuasione deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione difensiva sia venuta ad estrinsecarsi (cfr., in termini, Cass.1<sup>^</sup>, 17.7.09 n. 28789).

3.Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, balza evidente che, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, non può parlarsi nella specie di legittima difesa né reale, né putativa.

La situazione di fatto nel momento in cui LAMONACA Simone ha esploso i colpi di fucile nei confronti di MONOPOLI Luigi non era obiettivamente tale da poter avere ingenerato nel primo la ragionevole convinzione che l'uso del fucile costituisse l'unica possibilità che avesse per opporsi ad un supposto atteggiamento aggressivo tenuto in quel momento dalla vittima, atteso che, dall'attendibile ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, è emerso che la vittima gli si stava avvicinando all'apparenza disarmato ed inerme, non essendo in alcun modo visibile il bastone lungo 50 cm., di cui la vittima era fornito ma che era rimasto occultato sulla sua persona; il che provava come il ricorrente avesse prelevato il fucile dal bagagliaio della sua auto e fatto immediatamente fuoco con esso senza che la vittima avesse commesso alcun atto ostile e quand'era del tutto inerme ed incapace di reagire.



Gli elementi sopra descritti convergono dunque nel far ritenere che il ricorrente, dopo avere prelevato dal bagagliaio della sua auto il micidiale fucile, di cui era illegalmente in possesso, abbia scientemente e deliberatamente esploso con esso due colpi contro la vittima allo scopo di cagionare la morte, il che appare confermato dalle parole che i tre agenti di polizia testimoni oculari hanno riferito averlo sentito pronunciare in quel momento: "mi devono ringraziare ho salvato San Ferdinando".

Va pertanto escluso dal comportamento tenuto dal ricorrente la scriminante della legittima difesa sia reale che putativa.

4.E' altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore dell'attenuante della provocazione, di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

E' noto che, ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola, occorrono:

a)-uno stato d'ira, inteso come situazione psicologica caratterizzata da un impulso particolarmente intenso ed irrefrenabile, tale da aver comportato la perdita dei poteri di autocontrollo e da aver generato un forte turbamento, caratterizzato da violenti impulsi aggressivi;

b)-un fatto ingiusto altrui, che può consistere non solo in un comportamento antigiusuridico in senso stretto, ma anche nell'inosservanza di norme sociali o di costume che regolano l'ordinaria convivenza civile;

c)-un rapporto di causalità psicologica fra l'offesa e la reazione, che può anche prescindere dalla sussistenza di una proporzionalità fra la prima e la seconda (cfr. Cass. 5<sup>a</sup> 13.2.04 n. 12558; Cass. 1<sup>a</sup> 1.2.08 n. 9775).

Ora, dalla condivisibile ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte territoriale con valutazioni di merito insindacabili nella presente sede di legittimità, siccome sorrette da adeguata motivazione, è emerso che era piuttosto la vittima a versare in uno stato d'ira determinato dall'altrui fatto ingiusto, atteso che, con riguardo al fatto scatenante più recente e cioè al litigio avvenuto poco prima nel bar "Ragno", era stata proprio la vittima ad avere avuto la peggio, avendo riportato lesioni alla regione frontale per mano del ricorrente.

Non è quindi ravvisabile nella specie uno degli elementi indispensabili per ritenere la sussistenza dell'attenuante in parola, in quanto era la situazione psicologica della vittima e non dell'agente ad essere caratterizzata da uno stato d'ira per fatto ingiusto altrui.

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'escludere che l'attenuante della provocazione possa invocarsi qualora sia ravvisabile nei fatti una sfida, intesa come contrapposizione liberamente accettata e volontariamente perseguita al fine di imporre il proprio primato sull'altro

contendente, allo scopo di dare sfogo al proprio risentimento, si da porsi consapevolmente in una situazione illecita (cfr., in termini, Cass.1<sup>^</sup>, 18.1.2005 n. 10406, Rv. 23197; Cass. 1<sup>^</sup>, 13.10.95 n. 821, Rv. 203486).

Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è invero emersa la violenta conflittualità che caratterizzava da tempo i rapporti fra la famiglia del ricorrente e quella della vittima, legata alla morte di MONOPOLI Giuseppe, figlio della vittima, investito dall'auto guidata da LAMONACA Pietro, figlio del ricorrente, a sua volta ucciso in circostanze mai chiarite; ed il ricorrente aveva sempre ritenuto che responsabili dell'omicidio di suo figlio fossero stati i MONOPOLI, pur se l'ipotesi non era mai stata accertata giudizialmente.

La presenza di detti rancori sedimentatisi nel tempo; i plurimi episodi di contrasto fra le due famiglie e lo stesso scontro fra le parti, verificatosi poco prima dell'omicidio presso il bar "Ragno", induce pertanto a ritenere che l'atteggiamento tenuto dal ricorrente sia da qualificare come di sfida, nel senso sopra delineato, avendo il medesimo volontariamente perseguito una violenta contrapposizione con la vittima, al fine di imporre il proprio primato; e trattasi di atteggiamento del tutto incompatibile con l'attenuante della provocazione.

5.E' infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale LAMONACA Simone lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ha invero indicato in modo chiaro i validi motivi, sulla cui base le stesse gli sono state negate, avendo tenuto conto:

- della gravità dei fatti addebitatigli, commessi con assoluto disprezzo della vita umana ed originati da un intento vendicativo, non meritevole di alcuna favorevole considerazione;
- della sua condotta intesa ad inquinare la scena del delitto e finalizzata a creare in modo del tutto artificiale i presupposti per invocare l'esimente della legittima difesa ed ad attribuire alla vittima comportamenti esclusi dalle risultanze processuali;
- della sua totale assenza di resipiscenza, essendo emerso dalle intercettazioni ambientali svolte dopo la commissione dei reati ascrittigli sentimenti di sprezzante odiosità nei confronti della vittima.

E' infatti vero che il giudice è tenuto ad indicare le ragioni a sostegno del rigetto delle chieste attenuanti generiche; tuttavia il medesimo non è necessariamente tenuto a procedere ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli alla concessione delle medesime, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi, come correttamente avvenuto nella specie, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2<sup>^</sup> 11.10.04 n. 2285).




6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da LAMONACA Simone, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 24 ottobre 2013.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Raffaele Capozzi



IL PRESIDENTE

Umberto Giordano



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**- 3 FEB. 2014**



**IL CANCELLIERE**  
Stefania Pablia

